



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- VISTO il DPCM dell’11 febbraio 2014, n. 98 pubblicato sulla G.U. n.161 del 14 luglio 2014, con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante l’approvazione del “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
- VISTO l’art. 6 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104 recante norme in materia di Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 – Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 302 del 30.12.2018;
- VISTO il decreto Ministeriale n. 88 dell’ 1.2.2019 con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello Stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2019;
- VISTO il decreto dipartimentale n. 128 del 14.2.2019, registrato all’UCB il 06.03.2019 con visto n. 383, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2019 presso la scrivente Direzione Generale, i poteri di spesa sui capitoli e piani gestionali di competenza della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare, l’art. 7, comma 3, che destina 10 milioni di euro per sussidi

- didattici di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunni e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTA l'indagine annuale condotta dai servizi statistici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) relativa alle presenze di alunni e studenti con disabilità iscritti nell'A.S. 2018-2019 nelle diverse regioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- CONSIDERATO che i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 2.1, sono stati individuati dagli Uffici scolastici regionali fra le scuole con maggiore e consolidata esperienza nel campo dei sussidi didattici per gli alunni con disabilità, al fine di fornire ausili e software in comodato d'uso agli alunni e agli studenti, sulla base delle richieste e delle loro necessità, nonché di fornire informazione e consulenza agli operatori scolastici e alle famiglie sull'uso delle tecnologie assistive, sulla base delle esigenze delle scuole e dell'utenza;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art.9, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione;
- PRESO ATTO della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali tenutasi il 28 novembre 2017, convocata con nota prot. 2700 P-4.37.2.2 del 27/11/2017;
- CONDIVISA in sede tecnica con ANCI ed UPI la precisazione che il comma 5 dell'art. 7 del d.Lgs 63/2017 non si applica al comma 3 dello stesso articolo;
- VISTO il DDip n. 1352 del 5 dicembre 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio;
- VISTO il DDip n. 1654 del 21 novembre 2018, con il quale si disciplinano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di sussidi didattici, di cui all'art. 13 comma 1, lettera b) della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione del servizio, l'individuazione dei beneficiari e il relativo monitoraggio;
- VISTO il DDip n. 972 del 20 giugno 2019 con il quale si è attivata la procedura per l'affidamento del servizio di un supporto tecnico e organizzativo alla realizzazione del piano di interventi, onde poter rispondere efficacemente alle problematiche rilevate e i ritardi registrati e ottemperare con urgenza alle finalità istituzionali del fondo citato al fine di garantire efficacemente il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e sulla base di una valutazione preliminare delle attività da porre in essere e le relative necessità finanziarie, quantificabili in un massimo di euro 1.800.000,00;

- VISTO il D.Dip. n. 1081 del 12/07/2019 con il quale è stato assegnato l'incarico di cui all'avviso n. 972 del 20/06/2019 all'Istituto "Paolo Baffi" di Fiumicino (RM) e il successivo D. Dip n. 1149 del 25 luglio 2019 con il quale è impegnata la somma di € 1.800.000,00 a favore del sopracitato istituto scolastico;
- VISTO D.Dip. n 893 dell'11 novembre 2019 con il quale si è chiesta l'attivazione di un servizio di assistenza tecnica volta a migliorare e garantire il corretto monitoraggio delle attività svolte da parte dei CTS e l'esecuzione dei processi tecnico-amministrativi connessi allo svolgimento delle suddette attività a favore della Società in house Studiare Sviluppo srl. per la quale si è impegnata la somma di € 419.211,52;
- RITENUTO opportuno determinare i nuovi criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di sussidi didattici per la quota parte residua determinata a seguito dei D.Dip. sopracitati per l'a.s. 2019/2020 pari a € 7.780.488,48;
- ACCERTATA la disponibilità, in termini di competenza e di cassa, sul pertinente capitolo n. 1501/2 dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'E.F. 2019;
- CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del MIUR "Amministrazione Trasparente" dei dati e delle informazioni relative all'oggetto del presente decreto

DECRETA

Art. 1 **(Oggetto)**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio.
2. Ai fini del presente decreto, si applica la seguente definizione: per "sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104" si intendono "sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell'ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva".

Art. 2 **(Finalità)**

1. Al fine di concorrere alla dotazione di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche, è ripartita su base provinciale, per l'anno scolastico 2019/2020, la somma di euro 7.780.488,48, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
2. Obiettivo del finanziamento è migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento degli alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi.

Art. 3
(Individuazione dei beneficiari)

1. Gli Uffici scolastici regionali emanano, sulla base delle finalità del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di ausili, specifici bandi rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie.
2. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici simili da parte delle Regioni e degli Enti locali, predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), specifici progetti nelle seguenti aree:
 - a) acquisizione in comodato d'uso di sussidi didattici;
 - b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione all'Istituzione scolastica;
 - c) qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.
3. Le istituzioni scolastiche trasmettono i suddetti progetti agli Uffici Scolastici Regionali ai fini della loro valutazione.
4. I progetti, di cui al comma 2 del presente articolo, sono selezionati da Commissioni istituite dai direttori e dai dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali, composte da professionalità interne all'Amministrazione, cui partecipa anche un rappresentante dei Comuni individuato dalle ANCI regionali, un rappresentante delle Province individuato dalle UPI regionali, rappresentanze dei CTS-Centri territoriali di supporto e delle Scuole polo per l'inclusione, rappresentanti delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei Gruppi di lavoro regionali e territoriali per l'inclusione, anche al fine di garantire il necessario raccordo con le Regioni e gli Enti locali.
5. La valutazione dovrà tener conto, fra l'altro, delle specifiche necessità territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi didattici, già in dotazione dei Centri territoriali di supporto e delle Scuole polo per l'inclusione, nonché dell'opportunità di utilizzare detti sussidi didattici in forma consortile fra reti di scuole, qualora necessari in forma temporanea.
6. Ai fini dell'individuazione dei beneficiari, ciascuna delle Commissioni, di cui al comma 4 del presente articolo, stila le graduatorie dei progetti su base provinciale, anche al fine del loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio.
7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono le graduatorie ai Centri territoriali di supporto, ai fini della programmazione degli interventi.

Art. 4
(Criteri di assegnazione del finanziamento, erogazione del servizio e monitoraggio)

1. La somma di cui all'art. 2 ovvero euro 7.780.488,48 è assegnata alle scuole sedi dei Centri territoriali di supporto, tenuto conto del numero di alunni e studenti con disabilità iscritti nell'a.s. 2018/2019, come da "Tabella A" allegata al presente decreto.
2. A seguito dell'assegnazione delle risorse, i Centri territoriali di supporto presentano agli Uffici scolastici regionali i piani degli acquisti da effettuare, tenuto conto delle graduatorie provinciali di cui al comma 6 dell'art. 3, nonché specifici piani delle attività relativi all'erogazione del servizio, che tengano conto anche degli accordi con ausilioteche, centri tiflogici e altri centri specializzati.
3. Non più del 30% della somma assegnata ai Centri territoriali di supporto può essere destinato all'acquisizione di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle Istituzioni scolastiche e al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. Almeno il 70% della somma assegnata deve essere destinato all'acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici.

4. Ai fini di una tempestiva realizzazione delle finalità indicate nel presente decreto, i Centri territoriali di supporto ricevono, a titolo di acconto, una prima quota pari al 50% dell'importo assegnato.

5. I Centri territoriali di supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi, necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le Scuole polo per l'inclusione, di cui al D.lgs. 66/2017.

6. I Centri territoriali di supporto provvedono ad inviare agli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti le rendicontazioni relative ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo assegnato, opportunamente vistate dai Revisori dei conti. Tale rendicontazione, convalidata dagli Uffici scolastici regionali, è trasmessa alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione per l'erogazione delle risorse a titolo di saldo.

7. Gli Uffici scolastici regionali coordinano il servizio nell'ambito del territorio di competenza, svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni programmate e ne verificano l'attuazione, anche avvalendosi di procedure informatizzate, mediante appositi monitoraggi che sono trasmessi alla Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA